

## **La Costituzione, i diritti, la dignità delle persone.**

***Relazione del Presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick  
all'incontro "Parole di giustizia. Nuovi diritti e diritti negati"***

*La Spezia, domenica 17 maggio 2009*

Nella maggior parte delle Carte internazionali e nazionali dei diritti fondamentali – dalla Dichiarazione universale alla Carta europea, alla Costituzione italiana e alle altre costituzioni – sia pure con forme molto diverse, c'è un richiamo costante al principio ed al tema dell'inviolabilità e del rispetto della dignità. Questo richiamo esprime la comune appartenenza all'umanità, e sottolinea l'esigenza di tutelare e rispettare la persona, tutte le persone, tutte e ciascuna in quanto tale.

L'Europa è uscita 60 anni orsono da una serie di esperienze di totalitarismo: da due guerre mondiali; dal coinvolgimento indiscriminato in esse delle popolazioni civili; dall'esperienza della *shoah*, dei campi di sterminio, delle armi di distruzione di massa. Alla luce di questi precedenti, la dignità è divenuta il valore fondante di tutti gli altri valori umani, per esprimere il rifiuto delle esperienze negative che hanno segnato i primi 50 anni della storia europea del secolo scorso.

Per cercare di definire la dignità, per coglierne le potenzialità, essa va considerata un ponte tra il passato, il presente ed il futuro. La dignità è un ponte rispetto a un passato che non vogliamo dimenticare – anche perché la memoria è un diritto e un dovere per ciascuno e per tutti – ma che vogliamo rinnegare esplicitamente. Affermando la necessità di tutelare la dignità, e facendone memoria – perché la memoria, a differenza della storia, appartiene anche alla sfera del cuore e non soltanto alla sfera dell'intelletto – vogliamo affermare, come componente essenziale della nostra identità, il fatto che non dovrà mai più ripetersi ciò che l'Europa ha vissuto con i campi di sterminio e di concentramento.

La prospettiva della dignità come "mai più" rispetto agli orrori del passato ed agli annichilimenti di essa che lo avevano segnato, è una affermazione certamente necessaria; ma può risultare soltanto retorica, se non è accompagnata da un impegno effettivo e costante alla difesa dei diritti fondamentali.

Troppe volte l'uomo ha detto "mai più", per ritrovarsi poi nelle stesse condizioni di prima. Dopo il '45 l'uomo ha detto "mai più" agli orrori contro la dignità, impersonati dai campi di sterminio; però, recentemente, ci siamo ritrovati a confrontarci – ieri in Kosovo, in Darfur, in Ruanda e in mille altri posti; oggi in Congo e a Gaza – con nuove forme di annichilimento della dignità, negli stessi termini del passato.

La dignità, dunque, non è solo un ponte rispetto agli errori e agli orrori del passato. Lo è anche, e soprattutto, rispetto alle inquietudini, alle angosce, alle paure (che sono tante) del futuro: rispetto ad una situazione che riserva molti rischi, magari diversi da quelli che si erano tradotti nei pericoli e negli eventi del passato, ma altrettanto potenzialmente lesivi per l'integrità e l'identità individuale, e quindi per la dignità.

Basta pensare agli orizzonti aperti dal progresso scientifico in tema di bioingegneria, di manipolazioni genetiche, che aprono scenari inquietanti per l'integrità e l'identità della persona. Basta pensare al riaffacciarsi di prospettive angosceanti – seppure in forme più tecniche, più asettiche, più sofisticate e moderne del passato – come la selezione eugenetica, il razzismo, la pulizia etnica; anche se non mancano tuttora esempi numerosi di razzismo, di intolleranza e di violenza razziale, eguali a quelli del passato.

Basta pensare al dibattito sul diritto alla morte ed in particolare sul diritto alla morte con dignità. È un dibattito particolarmente vivo in Italia, in questi giorni, con riferimento al tema del testamento biologico. Il progresso tecnico dischiude orizzonti meravigliosi, ma apre anche scenari inquietanti per il tema della dignità di vivere e nel morire.

Se poi guardiamo alle caratteristiche della globalizzazione o del post-globale, basta pensare alle dimensioni del mercato e all'illusione – già ampiamente coltivata, e di cui ormai si è sperimentata la fallacia – che il mercato, con la sua capacità di autoregolazione e di contemperamento degli interessi in gioco, riesca a salvaguardare la dignità. Basta pensare alla difficile compatibilità fra la logica del mercato e gli obiettivi e le esigenze dello sviluppo sostenibile; o, ancora, alle prospettive inquietanti della crisi economica e sociale attuale, legata agli eccessi ed alle esasperazioni nella finanziarizzazione dell'economia. In alcune manifestazioni recenti di questa finanziarizzazione, come la crisi dei mutui e dei derivati, si sono create le condizioni per delle situazioni di crisi globale in cui – al di là del profilo economico e finanziario – si annida la possibilità di sempre nuovi attentati alla dignità, in una specie di peccato mortale contro la solidarietà, nella degenerazione della logica del mercato e del profitto.

Ancora, basta pensare ai rischi e agli attentati che alla dignità possano arrecare le nuove tecniche di gestione e di trasmissione della conoscenza e dell'informazione. Esse favoriscono certamente lo sfruttamento commerciale dell'informazione, spinto all'estremo; ed aprono al rischio che si finisca per pagare un prezzo troppo elevato a una logica dell'informazione, nella quale può scomparire qualsiasi spazio di *privacy* o di identità per il singolo, che è un fattore

essenziale alla sua dignità. D'altronde, oggi si è affermata e dilaga una logica preminente di profitto, di commercializzazione indiscriminata del corpo umano in tutte le sue componenti, materiali e immateriali. Ed è una commercializzazione resa ancor più evidente dall'arricchimento degli strumenti tecnologici a nostra disposizione. Una delle espressioni più emblematiche di questa situazione mi sembra rappresentata dal "grande fratello": al tempo stesso *fiction* e *reality*, spettacolo di intrattenimento televisivo e prospettiva di controllo totale della nostra vita, attraverso le più recenti ed inquietanti risorse tecnologiche.

Il tema del controllo conduce alla ultima e più forte inquietudine, la più angosciante per la dignità della persona: la prospettiva di violenza e di terrorismo globale e locale, che ha aperto il terzo millennio coi bagliori sinistri e con le esplosioni dell'11 settembre 2001. Viviamo in un contesto in cui le esigenze di sicurezza e di contrasto alle nuove forme di terrorismo pongono interrogativi inquietanti, per il rispetto della dignità di tutti e di ciascuno di noi, sotto molteplici profili, alla luce della domanda di controllo e di sicurezza totale di fronte all'emergenza terroristica, al suo dilagare e al suo cronicizzarsi in una sorta di "normalità": una domanda cui si rischia di rispondere abbassando le tradizionali soglie di tutela dei diritti fondamentali.

Da un lato, il terrorismo rappresenta di per sé una forma gravissima di offesa alla dignità umana, alla vita di persone innocenti e coinvolte per caso. Da un altro lato, la risposta ad una simile emergenza può risolversi nella limitazione e nella compressione dei diritti fondamentali: sia quelli di tutti, per esigenze di sicurezza e di indagine (dalla *privacy*, alla libertà di comunicazione e di circolazione); sia quelli dei soggetti sospettati e indagati per atti di terrorismo o per complicità (dal diritto di difesa alla presunzione di non colpevolezza).

È difficile, ma è assolutamente necessario, riuscire a conciliare la sicurezza di tutti con la dignità di ciascuno. Anzi, vi è il rischio che la giusta esigenza della sicurezza venga enfatizzata e strumentalizzata, per considerazioni di tipo mass-mediatico o di carattere politico: sino a considerare emergenza qualsiasi forma di disagio sociale, di microcriminalità, di diversità; ed a invocare la "tolleranza zero", il diritto penale dell'emergenza, la limitazione permanente dei diritti fondamentali per tutti o per alcuni, insomma la trasformazione dell'emergenza in "normalità".

\* \* \*

La dignità unisce non solo il passato e il futuro, bensì anche il presente ed i suoi problemi. Anzi, nella sua concretezza, offre un'indicazione preziosa per affrontare quei problemi non soltanto nella prospettiva globale, ma – prima ancora – in quella locale: ora e qui.

Il pensiero, allora, corre agevolmente alla crisi – prima finanziaria, poi economica, ma anche globale – che ha investito il mondo e che incide profondamente, con le sue conseguenze, ad esempio sulla realtà dell'occupazione: condizione prima ed essenziale – come riconosce la nostra Costituzione agli articoli 1 e 4 – per la pari dignità.

Ciò apre la via ad una riflessione su di un altro principio, già *ab origine* presente nella nostra Costituzione, ma esplicitato dalla recente riforma del titolo V: quello di sussidiarietà non solo verticale (istituzionale), ma anche orizzontale (della società civile). Questo principio – espressione del principio di prossimità, e quindi di particolare concretezza nell'affrontare la problematica dell'effettività dei diritti fondamentali (soprattutto quelli sociali) – apre la via ad una riflessione particolarmente attuale, nella crisi che stiamo vivendo: la ricerca di nuovi modelli di valori e di regole che superino la rigidità della contrapposizione tradizionale tra pubblico e privato, e l'altrettanto tradizionale contrapposizione tra privato e sociale.

Il riferimento della dignità al presente, il suo forte significato per esprimere l'orgoglio nell'appartenenza a una comunità e al tempo stesso l'impegno di tutti per quella comunità, concretamente, confermano ancora una volta il significato di essa, quale valore.

Considerare la dignità umana come un ponte fra il passato (con i suoi orrori), il futuro (con le sue inquietudini) e il presente (con la sua concretezza e i suoi problemi), consente di sottolineare la perenne attualità della riflessione su di essa. Se guardiamo al passato, cogliamo l'angoscia delle esperienze storiche con cui si è cercato di annichilire e di distruggere la dignità. Se guardiamo al presente, cogliamo in tutta la sua importanza l'affermazione di John Kennedy: «*non chiedere allo Stato (agli altri) cosa può fare per te; chiediti cosa puoi fare tu per lo Stato (per gli altri)*». Se guardiamo al futuro, cogliamo l'inquietudine verso la riduzione della persona a mezzo o a strumento di altri obiettivi: il mercato, la società, l'informazione, la trasparenza, la sicurezza.

Il ponte fra il passato, il presente e il futuro è rappresentato proprio da questo punto di riferimento: la persona umana, con le sue caratteristiche peculiari di eguaglianza e di diversità al tempo stesso. Di fronte a sempre nuove prospettive di offese e di aggressioni alla dignità, in parte diverse da quelle del passato, rimane comunque il valore costante e immutabile della persona e della sua centralità, sul quale si fondano sempre nuovi diritti. E non è un caso che Costituzioni più recenti della nostra abbiano avuto la capacità di elaborare meglio una serie di diritti (il diritto all'ambiente, alla *privacy*, al territorio, al gruppo), che nella nostra sono impliciti, perché non previsti e non dibattuti all'epoca della sua promulgazione, sessanta anni orsono.

Nelle costituzioni più recenti il filone dei cosiddetti diritti di terza e di quarta generazione è

esplicitamente presente: esso era tuttavia presente implicitamente anche nella nostra Costituzione, più classica, con affermazioni che le hanno consentito di adeguarsi all'evoluzione dei tempi. Piuttosto, viene da restare perplessi sul fatto che, da un lato, riconosciamo sempre nuovi diritti fondamentali, quelli appunto di terza e di quarta generazione; dall'altro, troppo spesso accompagniamo a questo riconoscimento l'indifferenza e il disinteresse per la violazione dei diritti fondamentali più classici, più tradizionali (penso, per tutti, al diritto alla vita, all'acqua, al cibo, alla salute), in varie parti del mondo.

\* \* \*

Nelle costituzioni europee il tema della dignità è stato affrontato con approcci diversi, alcuni in una prospettiva più generale ed astratta, altri in una più concreta.

La Costituzione tedesca ha esordito, nel primo articolo, in nome della dignità: quest'ultima è richiamata esplicitamente, in termini generali, come un valore che va sempre rispettato e tutelato, dal quale discendono tutti i diritti fondamentali. Ciò è ovvio e comprensibile, perché i tedeschi elaborarono la loro Costituzione uscendo dall'esperienza di Auschwitz; quindi, era un loro dovere affermare la dignità, emblematicamente, come premessa di tutto il resto.

Lo stesso discorso era stato recepito dalla "speranza di costituzione europea" rappresentata dal Trattato costituzionale, sottoscritto da tutti i membri dell'Unione Europea nel 2004, ma poi non ratificato da alcuni, osteggiato da altri e sostituito ora dal Trattato "semplificato" di Lisbona. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – già contenuta nel trattato costituzionale, ed alla quale fa esplicito rinvio il trattato "semplificato" – esordisce anch'essa con l'affermazione della dignità e della necessità del suo rispetto e della sua tutela, nel primo articolo.

Altre costituzioni, come la nostra, sono più pragmatiche e concrete. Non hanno sentito il bisogno di individuare *a priori* il concetto di dignità, di definirlo, di porlo come apertura del discorso costituzionale; ma lo hanno inserito in una serie di spunti concreti, con un approccio meno astratto e più concreto al tema della dignità.

La nostra Costituzione all'art. 3 si riferisce alla dignità come momento essenziale della vita sociale, in termini di uguaglianza e pari dignità sociale. Negli artt. 1 e 4, ricollega alla dignità – quale suo fondamento – non più il privilegio di casta, di famiglia, di censo; ma il diritto-dovere al lavoro, attraverso l'affermazione del fondamentale principio lavorista. Nell'art. 36 ripropone la dignità in una prospettiva ancor più concreta, affermando che la persona ha diritto a una retribuzione che le consenta un'esistenza libera e dignitosa.

La Costituzione è stata accusata di essere troppo lavorista. L'Italia – secondo alcuni – sarebbe una Repubblica fondata solo sul lavoro e non invece su altri valori egualmente

importanti, come la libertà, la proprietà e l'iniziativa privata, la concorrenza ed il mercato. Tuttavia, mi sembra necessario riaffermare con forza e non certo contestare la centralità del diritto-dovere al lavoro in tempi di precariato, di disoccupazione, di sfruttamento del lavoro nero, e – soprattutto – di vera e propria strage e guerra perenne, attraverso il ripetersi quotidiano delle morti sul lavoro.

Ancora, nell'art. 41 della Costituzione il costituente propone un monito delle cui implicazioni, forse, non si rendeva nemmeno pienamente conto quando lo emanò. Si tratta del principio – profondamente attuale in tempi di globalizzazione selvaggia, di suoi rischi ed eccessi, di logica asfissiante dell'economia e del profitto – secondo cui la dignità umana è un limite per l'iniziativa economica privata, insieme alla sicurezza, alla libertà, alla utilità sociale.

Accanto alle formulazioni esplicite della dignità, nella nostra Costituzione abbiamo poi un'altra serie di riferimenti impliciti ad essa, elaborati ed estrapolati dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria.

Ad esempio, in materia di libertà personale – e il tema è molto importante oggi, di fronte alle tematiche del terrorismo – nell'art. 13 la dignità umana presiede al divieto di violenza verso i detenuti: “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Anche questa prospettiva è particolarmente attuale, in un contesto in cui – soprattutto negli Stati Uniti – si è riaperto il dibattito sulla liceità e sui limiti della tortura, come strumento per perseguire la sicurezza: almeno sino a quando il nuovo Presidente ha affermato solennemente – nel suo discorso di insediamento, il 20 gennaio scorso – *«noi respingiamo come falsa la scelta fra sicurezza e ideali»*.

E' altrettanto attuale, nell'art. 32, la prospettiva di tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: solo la legge può obbligare il singolo ad un trattamento sanitario, senza però “in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Da questa prospettiva discendono i principi del consenso informato nel trattamento medico, dei limiti alla sperimentazione terapeutica, del diritto ad una morte dignitosa.

Ancora, il rispetto della dignità caratterizza, nell'art. 27, tutto il sistema penale e della giustizia: il principio della personalità della responsabilità penale; quello della presunzione di non colpevolezza; quello di rieducazione e di rispetto del senso di umanità nelle pene; il divieto assoluto della pena di morte.

\* \* \*

La dignità, intesa nel suo valore letterale (“*dignitas, dignus, decet*”, “conviene”), è un concetto ambiguo. Può esprimere sia un giudizio di valore in termini specifici, sulle qualità

particolari di una persona (ad esempio i dignitari della corte); sia un giudizio di valore in termini generali, riferito ad una qualità di tutti e di ciascuno.

Il primo di questi significati esprime in realtà una disuguaglianza tra chi ha più dignità e chi ne ha meno, tra chi ha più titoli nobiliari e chi ne ha meno: un concetto, dunque, in cui è insita la disuguaglianza. Con il secondo significato, invece, si intende la dignità che appartiene a tutti; è uguale per tutti, perché intrinseca nella natura umana; esprime un valore di uguaglianza. È questo – evidentemente – il concetto da cui muovere ed a cui si riferiscono l'art. 3 della nostra Costituzione (quando parla di pari dignità sociale), l'art. 1 della Costituzione tedesca, il preambolo della Dichiarazione universale dei Diritti umani, l'art. 1 della Carta europea dei diritti fondamentali.

La dignità, intesa come espressione di eguaglianza fra tutti gli esseri umani, riveste un duplice fondamentale significato, sia generale ed astratto che specifico e concreto. Per un verso, essa è strettamente legata – lo diceva già Kant – alla libertà, alla responsabilità, all'autonomia di decisione della persona; al suo essere e dover essere sempre e soltanto un fine, non un mezzo o uno strumento. Per un altro verso – questo insegnamento ci viene dalle tradizioni costituzionali – è legata alla concretezza nella realtà dei rapporti, delle disuguaglianze di fatto, delle differenze che incidono sull'autonomia delle persone: ed è questa concretezza la chiave di volta per affrontare tutti i problemi quotidiani nei quali emerge l'esigenza di rispettare l'altri come la nostra dignità, sotto diversi profili, piccoli e grandi.

Non a caso, l'art. 3 della Costituzione colloca la pari dignità sociale come momento di passaggio tra l'eguaglianza formale del primo comma (tutti siamo uguali di fronte alla legge senza alcuna distinzione) e quella sostanziale, legata al fatto che tutti, in realtà, siamo profondamente diversi fra noi. Proprio per questo, secondo l'art. 3, la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere quelle differenze di fatto che trasformano le difficoltà e le diversità in fattori di esclusione, di discriminazione, di sopraffazione.

Nella prospettiva individuale, pari dignità vuol dire che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, per usare il linguaggio della Dichiarazione universale; e che la dignità è il fondamento di tutti i diritti e li riassume in sé, è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata in ciascun essere umano.

Nella prospettiva relazionale, nel rapporto con gli altri, la dignità assume concretezza. Ciascuno di noi ha diritto al rispetto da parte degli altri, indipendentemente dalle differenze di cui è portatore. “Io sono bianco, tu sei nero”; “io sono cattolico, tu sei musulmano”; “io sono ricco, tu sei povero”; “io sono uomo, tu sei donna”; entrambi, però, abbiamo certamente una pari dignità sociale che impone il rispetto reciproco.

Sul piano sociale, le differenze che ci sono non possono e non devono diventare fattori d'inferiorità, di esclusione e d'intolleranza; non devono annullare, in tal modo, la ricchezza della diversità e del pluralismo. Quest'ultimo è un valore essenziale e irrinunciabile della vita sociale: ed è affermato, infatti, dalla nostra Costituzione come principio fondamentale al pari quello personalistico, con il quale è strettamente sinergico.

Nella prospettiva del gruppo, infine, soprattutto oggi la dignità acquista un significato e un'importanza particolari, con riferimento alla posizione delle minoranze e dei loro diritti. Si tratta, appunto, dei diritti del gruppo, della minoranza: il diritto, in sostanza, di appartenere a una minoranza e di conservarne le caratteristiche (di religione, di lingua, di cultura, di tradizioni e così via), anche se – ovviamente – con l'obbligo di rispettare alcune regole fondamentali della società in cui si vive; il diritto di evitare sia l'emarginazione e l'esclusione, sia all'opposto l'assimilazione forzata. Ed è appena il caso di ricordare, a questo proposito, il DNA e il logo dell'Europa: l'unità nella diversità; un'Europa composta da minoranze, in cui nessuna di queste ultime abbia la possibilità di sopraffare le altre.

La dignità, in questa prospettiva, diventa il nucleo essenziale dell'uguaglianza e della non discriminazione tra le persone: costituisce il fondamento di quello che viene definito un obbligo di astensione: lo Stato, i terzi, non devono attentare alla mia dignità. La prospettiva negativa dell'astensione non è tuttavia sufficiente, se ad essa non si affianca altresì una prospettiva positiva di effettività: la dignità non basta proclamarla, così come i diritti fondamentali. Le Carte costituzionali e quelle internazionali sono piene di proclamazioni della dignità e dei diritti, che rimangono sulla carta; troppo spesso, quelle proclamazioni solenni non incidono per nulla sulle violazioni che continuano ad essere perpetrate ai danni della dignità e dei diritti fondamentali, quando questi ultimi non vengono effettivamente garantiti in positivo.

Sotto questo profilo l'esperienza europea è molto interessante. Con molte difficoltà, in questo periodo, stiamo cercando di capire che cosa sia l'Europa e ci confrontiamo su di essa: c'è chi la vede solo in una logica economico-commerciale e chi, invece, la vede in una logica anche politica, istituzionale e di valori comuni.

Tuttavia, vi è certamente un dato comune e innegabile particolarmente importante, al di sopra delle contrapposizioni e delle polemiche. L'esperienza europea è l'unica in cui, per difendere i diritti fondamentali e la dignità, è stato istituito cinquanta anni orsono ed opera attivamente un giudice (la Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo), cui chiunque può rivolgersi quando la sua dignità sia stata offesa, quando i suoi diritti fondamentali siano stati lesi dallo Stato in cui vive, anche se non ne è cittadino.

D'altronde, nel faticoso cammino dell'unità europea, l'affermazione progressiva dei diritti



fondamentali – che segnano l'identità e la tradizione culturale europea – è un dato evidente e peculiare. Quell'identità si è evoluta – soprattutto grazie alla giurisprudenza comunitaria – dal primitivo riconoscimento delle sole libertà funzionali per il mercato al progressivo ingresso dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario, ed all'effettività della loro tutela da parte della Corte di giustizia del Lussemburgo.

\* \* \*

Il concetto di dignità è legato strettamente non solo a quello di eguaglianza, ma anche a quello di libertà e di responsabilità, e quindi all'altro valore costituzionale fondamentale, rappresentato dal personalismo e dalla centralità della persona. Non esiste dignità senza libertà, non esiste libertà senza dignità: ed entrambe presuppongono la responsabilità. La dignità è espressione della capacità di autodeterminazione e di autocoscienza della persona: da ciò la necessità di considerare quest'ultima sempre come fine, mai come mezzo o strumento ad altri fini.

A questo punto, l'ambiguità che segna il concetto di dignità nel suo rapporto con l'eguaglianza (la dignità come segno di differenza o al contrario di parità) si ripropone anche nel rapporto fra essa e la libertà, attraverso una serie di interrogativi: la dignità è un predicato della libertà di ciascuno di noi, o al contrario la libertà è un predicato della dignità? Chi è il giudice della mia dignità: io stesso o qualcun'altro che esprima l'uomo in quanto tale? Entro quali limiti posso rinunciare alla mia dignità, che è la prerogativa della mia identità umana, un bene irrinunciabile e inalienabile? Qual è il limite entro il quale si può imporre un rispetto della dignità a chi non voglia o peggio "non possa"?

In questa sede, è possibile soltanto accennare ad una simile alternativa nell'uso della dignità: come strumento per aumentare la libertà del singolo, che però può arrivare fino all'arbitrio e al relativismo; o al contrario, in senso opposto, come strumento per imporre al singolo una conformità a certi modelli sociali, limitandone la libertà.

Troppe volte sentiamo evocare il concetto di dignità al solo fine di imporre schemi di ordine pubblico e di sicurezza, o al fine di garantire un conformismo e un'uniformità di comportamenti. L'alternativa fra la difesa della libertà e quella della dignità – che può arrivare sino al paradosso di considerarle l'una contro l'altra, anziché in funzione dell'altra, e viceversa – è abbastanza difficile da sciogliere: essa ha costituito e costituisce tuttora oggetto di un dibattito e di un confronto ampio, talvolta anche molto aspro.

Basta pensare a chi è costretto a rinunciare alla sua dignità per poter mangiare. Di esempi simili se ne possono rivenire in abbondanza nella quotidianità: nelle vie delle nostre città, dove le prostitute minorenni fanno commercio del loro corpo, per sopravvivere o perché sottoposte

al racket. Basta pensare al problema del velo e della sua discussa disciplina legislativa; allo scontro tra chi vede il velo come espressione positiva di identità, e chi invece lo vede come segno di inammissibile mortificazione e sopraffazione per la donna. Ancora, basta pensare alla pretesa di considerare le mutilazioni femminili come espressione di una tradizione culturale e di una identità da salvaguardare. Basta pensare, infine, alle discussioni sul testamento biologico, alle polemiche sull'alimentazione forzata: qual è il limite entro cui il singolo deve soggiacere all'intervento di alimentazione o di respirazione forzata? Da quale punto in avanti egli riacquista il suo diritto non solo a morire, ma a morire con dignità? In qual modo si può interpretare la sua volontà a questo riguardo, se l'infermità si traduce in incapacità a manifestarla; e chi è legittimato a tale manifestazione, al posto dell'infermo in stato di incapacità? Infine, il sanitario, per esigenze deontologiche e ritenute terapeutiche, può disattendere tale volontà?

Questo tema è di estremo interesse, di bruciante attualità, ma di difficile soluzione; l'unica chiave di soluzione è, forse, quella di guardare alla dimensione sociale della personalità. L'uomo non vive in un vuoto pneumatico che gli consenta di diventare arbitro assoluto di se stesso, ma nel contesto di una relazione con gli altri; diventa persona attraverso questa relazione, rispetto alla quale assume un rilievo essenziale la responsabilità, che connota la condizione umana al pari della libertà e della capacità di autodeterminazione, e ne è la conseguenza logica. Quindi, il valore della dignità come limite alla libertà del singolo, evidentemente, non può essere calibrato solo ed esclusivamente sulla sua valutazione personale; ma deve essere calibrato su una valutazione comune anche agli altri, a tutti.

È, questo, il tema eterno e ricorrente dell'universalità dei diritti umani, di tutti e di ciascuno: con il rischio tuttavia – come è capitato troppo spesso nell'esperienza europea; o come è capitato ancora recentemente, quando qualcuno ha teorizzato il diritto a esportare la democrazia attraverso le bombe – di brandire i diritti umani fondamentali come una clava e come uno strumento di neocolonialismo. È l'Europa, nella sua storia, ha una lunga tradizione di questo tipo, purtroppo.

È necessario, ma è anche molto difficile – e qualcuno si chiede se sia possibile – trovare una piattaforma comune di diritti umani, di valori condivisi, che possa andar bene per tutti: per chi, come noi, dei diritti umani ha una lunga teorizzazione ed una lunga esperienza, anche se molte volte di tipo negativo e di loro offesa; ma anche per chi i diritti umani, nella prospettiva europea, li ha solo “subiti” attraverso i processi di colonizzazione, e ha vissuto altre forme di comunità e di dignità. Penso alle bellissime parole di Amartya Sen sulla “democrazia degli altri”, sulla tradizione di non violenza, sulla tradizione dei diritti nell'esperienza filosofica,

culturale, storica indiana.

Insomma, i diritti umani, con la loro universalità, sono (o, almeno, dovrebbero essere) un coefficiente essenziale di unificazione fra gli esseri umani, alla stregua dei valori universali, comuni e condivisi, che essi esprimono (o, almeno, dovrebbero esprimere). Invece troppo spesso quei diritti – attraverso il loro collegamento con le diverse matrici culturali e ideologiche – diventano un coefficiente di divisione, quando non di sopraffazione.

\* \* \*

Un ultimo aspetto: la dignità è uguaglianza e libertà, ma è anche solidarietà. Non può esistere un concetto di dignità separato da quello di solidarietà: e in questo caso – a differenza del rapporto fra dignità, uguaglianza e libertà – non v'è alcun profilo di ambiguità da risolvere.

La dignità – come si è visto dianzi – inerisce all'uomo non come singolo, nel vuoto della sua solitudine, ma come persona inserita nel sociale, che si realizza in un rapporto con gli altri al tempo stesso uguali e diversi. Di fronte alle specificità e alle diversità di ciascuno di noi – le quali, d'altronde, esprimono tutta la ricchezza del pluralismo, e fondano conseguentemente il diritto di ciascuno di noi alla diversità – senza solidarietà non può esservi uguaglianza e quindi non può esservi dignità. Soltanto la solidarietà, infatti, è in grado di superare in una prospettiva di uguaglianza la diversità, quando appunto quest'ultima si risolve in una condizione inaccettabile di discriminazione e di inferiorità: e la solidarietà.

Tutto ciò lo dice con molta semplicità la nostra Costituzione, la quale, per questo, è – a mio parere – una delle Costituzioni più belle che siano state scritte: profondamente attuale, anche se purtroppo non del tutto attuata. Secondo la sua prospettiva, il singolo si realizza come persona e gli vengono riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali in questo sviluppo, nel passaggio dal singolo alla persona, dall'in sé al rapporto con gli altri ed alle comunità intermedie: ma, a fronte dei diritti fondamentali, gli viene richiesto l'adempimento dei doveri fondamentali di solidarietà, come prevede la sequenza dell'art. 2 evoca con immediatezza l'altro valore, connesso, della sussidiarietà orizzontale, prevista esplicitamente dall'art.118 della Costituzione.

D'altronde, anche la Carta Europea dei diritti fondamentali si esprime in termini di solidarietà. Nella Carta Europea vi è un capo intero dedicato alla solidarietà, dopo l'esordio con un richiamo esplicito alle diverse ipotesi specifiche di tutela della dignità: vi è la consapevolezza che la solidarietà – espressione di attenzione verso le categorie e i soggetti deboli, in nome dell'uguaglianza e della coesione sociale – è essenziale per l'attuazione effettiva della dignità. I più deboli – quelli che troppo spesso, con un linguaggio pseudo-sociologico, definiamo disinvoltamente i diversi, in senso deteriore – sono in realtà "più

uguali” degli altri, proprio per la loro “debolezza”.

Insomma, non esiste dignità senza uguaglianza; non esiste dignità senza libertà; non esiste dignità senza solidarietà; e queste tre relazioni reciproche, riassumono nella “pari dignità sociale” – proclamata dall’art. 3 della Costituzione come proposizione giuridica, precettiva e vincolante; non soltanto come principio filosofico e politico di carattere programmatico – il significato e la sintesi (a me sembra) della “tavola di valori” proposta dalla nostra Costituzione. Una “tavola di valori” più che mai attuale, nonostante il tempo trascorso dalla sua compilazione; e rispetto alla quale e del pari attuale il commento – il migliore e il più efficace, sull’art. 3 della Costituzione, che io conosca – espresso dal numero 174.517 del lager di Auschwitz, Primo Levi, in *“Se questo è un uomo”*: *“...a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico... Quando questo avviene, allora, al termine della catena sta il lager...”*.